REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

06164/03

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

Marchi - Tutela giurisdizionale - Legittimazione attiva

R.G.N. 12065/01

Cron. 13638

Rep. 1628

Ud. 04/02/2003

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Antonio SACCIO - Presidente -

Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -

Dott. Mario Rosario MORELLI - Consigliere -

Dott. Mario ADAMO - Consigliere -

Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

LANIFICIO MARIO ZEGNA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA VITE 7, presso l'avvocato PIERO D'AMELIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIORGIO FLORIDIA, ACHILLE SALETTI, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

ERMENEGILDO ZEGNA CORPORATION, LANIFICIO MARIA ZEGNA SPA in persona del legale rappresentante elettivamente

2003 domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9 presso

283 l'Avvocato LUIGI BIAMONTI che lo rappresenta e difende

unitamente agli Avvocati NICOLA PINTUCCI, ADRIANO VANZETTI, CLAUDIO CONSOLI, CESARE GALLI giusta procura speciale per Notaio Ghirlanda di Biella rep. n. 113391 e procura del Notaio Mariella di Milano rep. 9307 del 3/2/03;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1685/00 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 20/11/00;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/02/2003 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;

uditi per i ricorrenti gli Avvocati Floridia e Saletti che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso;

uditi per i resistenti gli Avvocati Vanzetti e Galli che hanno chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'accoglimento dei primi due motivi di ricorsi e assorbimento degli altri;

Svolgimento del processo

La spa Lanificio Mario Zegna (d'ora in avanti LMZ) conveniva davanti alla Corte d'appello di Torino la spa Lanificio Ermenegildo Zegna e figli (d'ora in avanti LEZ) e la Ermenegildo Zegna Corporation, (d'ora in

avanti EZC) per sentir accertare che il lodo arbitrale emesso dal Tribunale Arbitrale della camera di Commercio Internazionale di Parigi il 16 febbraio 1999, che l'aveva condannata a pagare £ 797.000.000, non era suscettibile di essere dichiarato esecutivo in Italia. L'attrice affermava che la pronuncia arbitrale che doveva risolvere una controversia derivata dalla domanda di riconduzione ad equità di una transazione stipulata nel 1987 era affetta da vizi ostativi al riconoscimento ed all' esecuzione nel nostro paese, sia di natura processuale che di natura sostanziale.

La tessa attrice con altra citazione chiamava in giudizio le medesime società chiedendo che previa sospensione della esecuzione ove necessario il lodo suddetto fosse dichiarato insuscettibile di riconoscimento in Italia cosicché fosse sospeso prima e poi dichiarato inefficace il precetto emesso a seguito del decreto del presidente della corte di appello che aveva dichiarato esecutivo il lodo stesso...

Le convenute si costituivano e resistevano in entrambi i giudizi eccependo nel primo anche la inammissibilità della domanda.Le cause venivano riunite quindi la Corte di merito all'esito della istruttoria dichiarava inammissibili le domande della LMZ.

La corte infatti riteneva inammissibile la azione

di accertamento, negativo, della insuscettibilità di essere reso un lodo straniero esecutivo in Italia in via di principio, essendo incompatibile tale rimedio stante il regime di impugnativa del lodo stesso, di cui all'art 840 cpc. Riteneva peraltro sussistesse una ragione ulteriore di inammissibilità derivante dalla violazione dell'art 163 cpc n 4, giacché la citazione che introduttiva della domanda di accertamenti negativo risultava priva della allegazione dei fatti posti a proprio fondamento e pretendeva di sostituire tale obbligatoria allegazione con il riferimento a quanto dedotto in altro atto di citazione, pure notificato alla controparte.

Ricorre per cassazione LMZ con tre motivi di rinvio. Resistono al ricorso con controricorso LEZ ed EZC. Le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

1. Deve essere esaminato per primo il secondo motivo del ricorso di LMZ dato il suo carattere assorbente delle restanti doglianze. Con esso il ricorrente lamenta la violazione degli artt 156 e 159 cpc per avere la corte torinese erroneamente mancato di rilevare l'idoneità della citazione introduttiva del giudizio di accertamento negativo di cui si tratta ad operare in base al principio di conversione degli atti giuridici,

quale atto di opposizione al lodo ex art 840 cpc. A suo dire infatti la citazione, ritenuta come si è detto inammissibile anzitutto perché introduttiva di una domanda di accertamento negativo della esecutività in Italia del lodo straniero, possedeva tuttavia i requisiti intesi a fungere da opposizione al lodo, riconosciuti dalla stessa sentenza. Il giudice del merito dunque avrebbe dovuto prendere in considerazione l'atto quale opposizione nel senso precisato.

2. Osserva la corte che, come si è accennato, il giudice di merito ha rilevato adeguandosi alla giurisprudenza della corte sprema che la generale ammissibilità di un'azione di accertamento negativo come strumento di tutela atipico trova un limite nella esistenza di un strumento tipico rispetto al quale la domanda atipica preventiva consentirebbe, se ammessa, la elusione degli specifici parametri di giudizio imposti alla legge. Cosicché correttamente nel caso di specie la corte d'appello cui spettava la cognizione dell'azione di accertamento della insussistenza delle condizioni per il riconoscimento in Italia del lodo straniero collocabile nel tipico giudizio di delibazione, ha dichiarato inammissibile la azione esercitata che avrebbe precluso alla controparte di utilizzare gli strumenti di cui agli artt 839 ed 840 cpc. La corte di merito ha impedi-

to che la funzione dello strumento tipico, di garantire una impuganzione a critica vincolata, fosse frustrata (vedi cass. n 8163 del 2000.)

Tale statuizione della corte di merito non è impugnata, (a differenza della diversa statuizione che fa leva sulla irregolarità della edictio actionis). Essa dunque è passata in giudicato, cosicché risulta assorbita al doglianza , esposta al primo motivo di ricorso, relativa alla predetta altra ragione di inammissibilità affermata alla sentenza in esame.

2.a. E' quindi infondata la doglianza relativa alla mancata conversione della citazione suddetta in opposizione al lodo. E' principio generale della conversione degli atti giuridici che tale mezzo di conservazione ha luogo laddove nell'atto invalido permangano tuttavia elementi di forma e sostanza tali da far riconoscere l' atto di diversa portata. Debbono dunque trovarsi nell' atto invalido gli elementi di forma e sostanza che, scontata la specifica invalidità, consentano il riconoscimento di una validità ad effetti diversi da quelli fondamentalmente pretesi.

Orbene nella vicenda la corte di merito anzitutto non ha riconosciuto la presenza nella citazione degli elementi della opposizione come il ricorrente afferma.Essa piuttosto ha rilevato che la citazione tendeva

a pervenire agli effetti della opposizione ma tuttavia evitando di far rilevare i limiti che la legge pone alla predetta impugnazione. In definitiva la inammissibilità è stata decisa proprio perché i presupposti della predetta tipica impugnativa venivano obliterati attraverso una speciosa domanda di accertamento negativo.Siffatta argomentazione della corte di merito corrisponde ad una accertamento di fatto che è fondamentale nella statuizione passata in giudicato, e che è anch'essa oramai definitiva.

3) Il ricorse deve essere respinto.La ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio nei confronti delle convenute in solido, che liquida in euro 100,00, oltre ad euro 8000,00 per onorari di difensore ed oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge..

In Roma il 4 febbraio 2003

Il Presidente

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Civile
Depositato in Cancelleria
il 17 APR. 2003
IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE
Luisa Passinetti

CORTE SUPREMA CASSAZIONE
Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 9-6-2003 serie 4 al n. 21752 versate € 149,77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002)

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Roberto Ricci